



MODIFICHE NORMATIVE

Modifiche normative, obbligo di comunicazione,
analisi dei rischi e casi pratici

OAD FCT

Seminario di formazione continua primavera
2023 - autunno 2023

Sommario

Introduzione	2
1. Modifiche del ROAD	3
2. Breve ripasso sugli obblighi di identificazione della clientela	10
3. L'Obbligo speciale di chiarimento	11
3.1 Obbligo speciale di chiarimento sulle relazioni d'affari.....	11
3.2 L'obbligo di chiarimento speciale sulle transazioni.....	12
3.3 Modalità del chiarimento speciale	14
3.4 L'importanza del chiarimento speciale.....	14
4. Modifiche in ambito delle comunicazioni al MROS - novità e ripasso	16
5. Evoluzione della prassi del MROS	18
6. La nuova Analisi dei rischi (bozza)	22
7. Alcuni casi pratici tratti dalle comunicazioni al MROS fatte da nostri affiliati	26

Introduzione

La Legge sul Riciclaggio di Denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD) e la relativa ordinanza di applicazione hanno subito negli ultimi anni degli adeguamenti e delle modifiche. Le più importanti sono entrate in vigore il 1° gennaio 2023 e di conseguenza gli organismi di autodisciplina hanno dovuto mettere mano ai propri regolamenti al fine di allinearsi alle novità legislative.

Non appena la FINMA avrà dato la sua approvazione entrerà in vigore il nuovo Regolamento dell'OAD (ROAD).

Esaurita la disamina delle modifiche del ROAD ripeteremo sinteticamente le procedure di identificazione della clientela a seconda della tipologia di relazione d'affari e di clienti.

Anche la sezione della LRD che regola l'obbligo di comunicazione e il successivo obbligo di blocco dei beni è stata modificata. Anche in questo illustreremo in dettaglio tutti gli aggiornamenti.

L'obbligo di chiarimento speciale ha assunto un ruolo preminente nella sorveglianza delle relazioni d'affari e costituisce il primo passo del processo decisionale che può portare a una comunicazione. Per questo motivo abbiamo deciso di proporvi un ripasso relativo alla gestione di questo importante strumento.

L'ultimo capitolo di teoria riguarda la modifica dell'analisi dei rischi. Dopo la sua introduzione la FINMA ha verificato presso tutti gli OAD l'applicazione dei vari modelli ed è giunta alla conclusione che l'attuale sistema doveva essere adattato. Abbiamo quindi trasmesso alla FINMA la proposta che trovate illustrata nell'ultimo capitolo di teoria. Allo stato attuale delle nostre conoscenze non sappiamo dirvi se la versione che presentiamo oggi sarà in toto approvata dalla FINMA o se ci verranno richieste delle modifiche. Da un profilo pratico riteniamo che la FINMA procederà ad una approvazione formale della nuova modulistica nel corso del corrente anno e che pertanto il sistema di valutazione entrerà in vigore verosimilmente nel 2024, il tutto potrebbe però slittare anche di un anno.

1. Modifiche del ROAD

Qui di seguito vi illustreremo tutti i cambiamenti intervenuti e qualora l'approvazione fosse subordinata ad ulteriori modifiche le stesse vi verranno comunicate tramite la newsletter dell'OAD FCT.

Art. 6 Condizioni per l'affiliazione	² <i>L'intermediario finanziario, i suoi azionisti con una quota superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto, i suoi membri del Consiglio di Amministrazione o della gerenza e i suoi collaboratori che esercitano attività ai sensi della LRD devono godere di buona reputazione e offrire la garanzia di un'attività irreprensibile. Il requisito dell'attività irreprensibile, di regola, non è adempiuto nel caso di condanne penali per reati in relazione con l'attività esercitata dall'affiliato. I candidati e i loro collaboratori devono inoltre disporre delle sufficienti qualifiche e esperienze professionali. <u>Qualora l'azionista con una quota superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto sia una persona giuridica si procederà all'identificazione dei detentori del controllo sulla scorta di quanto previsto dalla CDB attualmente in vigore.</u></i>
---	--

Art. 6 ROAD cpv. 2: I requisiti di buona reputazione e di attività irreprensibile devono essere d'ora in avanti soddisfatti da tutti i membri del consiglio di amministrazione (o della gerenza) dell'affiliato.

Si procede come già da prassi in vigore, a identificare gli azionisti (persone fisiche) delle società a noi affiliate che detengono una quota superiore al 10% del capitale e dei diritti di voto risalendo fino all'effettivo detentore. Qualora la partecipazione sia detenuta da una persona giuridica, l'identificazione dell'AED avviene seguendo la prassi della convenzione di diligenza delle banche (CDB 2020).

Art. 9 Ammissione ed esclusione	² <i>L'intermediario finanziario che intende affidarsi all'OAD FCT deve presentare la propria candidatura per mezzo del modulo ufficiale, parte integrante del ROAD ed annesso quale allegato A, allegando tutta la documentazione richiesta. <u>Prima della decisione di comitato, ma dopo aver concluso la parte formale della richiesta, il candidato sarà sottoposto a verifica da parte dell'OAD FCT a norma dell'art. 4 cpv.6 del Regolamento di Sorveglianza.</u></i> ³ <i>Il candidato deve indicare nel modulo un responsabile LRD che deve essere una persona fisica iscritta all'OAD FCT in possesso, <u>se la legge lo richiede, della patente cantonale di fiduciario valida per la struttura che chiede l'affiliazione. Il responsabile LRD deve essere membro del Consiglio di Amministrazione o della direzione e deve disporre dei poteri di firma necessari all'esercizio della sua funzione.</u></i>
--	--

Art. 9 ROAD cpv. 2: Nell'ambito delle varie richieste di modifiche propositeci dalla FINMA negli ultimi anni, una di queste riguarda la prima ispezione svolta dall'OAD FCT presso un candidato all'affiliazione. Fino ad ora il primo controllo avveniva entro 12 mesi dall'affiliazione. Contestualmente al controllo veniva allestita l'analisi dei rischi e attribuito il corrispondente grado di rischio. La FINMA ha ritenuto insufficiente questa procedura. Ne consegue che dall'entra in vigore del nuovo ROAD il controllo sarà eseguito la prima volta non appena completata la parte formale della richiesta di affiliazione e prima della decisione del comitato. Si tratta quindi di un controllo preventivo atto a determinare l'attività effettivamente svolta dal candidato, i suoi sistemi di gestione interni e all'attribuzione del grado di rischio. Questo nuovo modo di procedere avrà come riflesso un rallentamento della tempistica nelle procedure di affiliazione.

Art. 9 ROAD cpv. 3: Questo paragrafo è stato modificato a fronte della presenza nel mercato di attività soggette alla LRD che non ricadono sotto la legge cantonale per l'esercizio della professione di fiduciario (Lfid) e che quindi non necessitano della patente cantonale per essere svolte. Si precisa inoltre che la funzione di responsabile LRD può essere assunta solo da membri del Consiglio di Amministrazione o della Direzione che dispongono dei necessari poteri di firma per svolgere tale funzione. In pratica il potere di firma di chi svolge tale funzione deve essere pari o superiore al potere di firma degli altri membri del CdA. In passato alcuni affiliati

hanno lamentato la mancanza di una base legale per questa richiesta. Con la presente modifica si pone rimedio a tale lacuna.

<p>Art. 18bis Rinuncia all'adempimen- to degli obblighi di diligenza</p>	<p>¹ <i>Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se:</i></p> <ul style="list-style-type: none">a. <i>non può essere pagato un importo superiore a 1000 franchi per transazione e a 5000 franchi per anno civile e per controparte; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento vengono effettuati esclusivamente a favore di conti presso banche autorizzate in Svizzera oppure assoggettate a vigilanza equivalente all'estero nonché intestati alla controparte e per ogni rimborso l'importo non supera 1000 franchi;</i>b. <i>non può essere pagato un importo superiore a 5000 franchi al mese e a 25 000 franchi per anno civile e controparte a commercianti in Svizzera, con i caricamenti effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera;</i>c. <i>i mezzi di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di una determinata rete di fornitori di beni o servizi e il fatturato non supera 5000 franchi al mese e 25 000 franchi per anno civile e per controparte;</i>d. <i>si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano 5000 franchi, imposta sul valore aggiunto compresa.</i> <p>² <i>Nel caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che non servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se per ogni mezzo di pagamento non possono essere resi disponibili più di 200 franchi al mese e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera.</i></p> <p>³ <i>Nel caso di mezzi di pagamento non riscrivibili, l'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza se:</i></p> <ul style="list-style-type: none">a. <i>il credito serve esclusivamente alla controparte per pagare in via elettronica i beni e i servizi acquisiti;</i>b. <i>l'importo che può essere reso disponibile per ogni supporto dati non supera 250 franchi; e</i>c. <i>l'importo disponibile per operazione e per controparte non supera 1500 franchi.</i> <p>⁴ <i>L'intermediario finanziario può rinunciare all'adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone di un'infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso adotta inoltre le opportune misure per evitare un eventuale accumulo dei limiti d'importo e violazioni della presente disposizione.</i></p> <p>⁵ <i>Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari la FINMA può autorizzare ulteriori deroghe all'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d'affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell'articolo 7a LRD.</i></p>
--	---

Art. 18bis ROAD: si tratta di un nuovo articolo contenente facilitazioni e alleggerimenti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti. Si è ripreso letteralmente il corrispettivo articolo presente nell'Ordinanza FINMA e questo anche in relazione al fatto che l'affiliazione all'OAD FCT de facto è aperta a tutti gli intermediari finanziari, e quindi anche a potenziali IF che svolgono queste attività anche se ad oggi annoveriamo un solo intermediario finanziario attivo in questo campo.

Art. 25 Identificazione nelle relazioni per contanti e cambio	<p>¹ <i>Nell'ambito delle operazioni di cambio <u>a partire da 5'000 franchi (compresi)</u> e delle operazioni di trasferimento di valori, l'identificazione della controparte, dell'AED o dei detentori del controllo avvengono in conformità alle disposizioni dell'art. 19 ROAD.</i></p> <p>² <i>Nell'ambito delle operazioni di cambio con monete virtuali, non legate a relazioni d'affari durevoli, il limite per l'identificazione è fissato in franchi 1'000.</i></p> <p>³ <i>In caso di pagamenti in contanti o di accettazione di altri mezzi di pagamento anonimi per la vendita o l'acquisto di valute virtuali vengono adottate misure tecniche per impedire che il valore soglia di cui al capoverso 2 venga oltrepassato entro 30 giorni mediante transazioni collegate tra loro.</i></p>
--	---

Art. 25 ROAD cpv. 1: il tenore dell'articolo preesistente lasciava spazio al compimento di operazioni di cambio senza procedere all'identificazione del cliente fino all'importo di 5'000 franchi compresi. Questa nostra interpretazione è stata criticata dalla FINMA ecco che quindi si è posto rimedio specificando che l'identificazione scatta dai 5'000 franchi compresi.

Art. 25 ROAD cpv. 2: qualora nell'ambito di una operazione di cambio il cliente vendesse o acquistasse monete virtuali deve essere identificato non dalla somma di 5'000 franchi ma da quella di franchi 1'000 compresi.

Art. 25 ROAD cpv. 3: per le operazioni di cui al cpv. 2, al fine di evitare che venga elusa la soglia di 1'000 franchi effettuando più operazioni sotto il valore limite, viene fissato un termine di trenta giorni durante il quale dovranno essere rilevate tutte le operazioni effettuate da una medesima controparte. Ciò implica che l'IF dovrà quindi raccogliere informazioni sufficienti sul proprio cliente e dotarsi di accorgimenti tecnici adatti a alla verifica del rispetto del limite. Il periodo di trenta giorni è da intendersi quale "intervallo dinamico", che segue nel tempo le varie operazioni effettuate da un cliente.

Art. 33 bis Assicurazioni sulla vita con gestione separata del conto o del deposito (insurance wrappers)	<p>¹ <i>Nel caso di relazioni d'affari che contemplano la stipula di una polizza vita l'affiliato deve ottenere dalla controparte una dichiarazione concernente la persona assicurata e, se non si tratta della medesima persona, di chi paga i premi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>se i valori patrimoniali investiti nella polizza provengono direttamente da una preesistente relazione contrattuale tra l'affiliato e l'assicurato o la persona che paga effettivamente i premi, oppure provengono da una relazione d'affari dove questi ne erano l'avente diritto economico;</i> b. <i>se l'assicurato o la persona che paga effettivamente i premi dispone di una procura o di un diritto di informazione sul deposito;</i> c. <i>se i valori patrimoniali investiti nella polizza sono gestiti secondo una strategia di investimento stabilita fra l'affiliato e l'assicurato o la persona che paga effettivamente i premi, o</i> d. <i>se la compagnia di assicurazione non conferma che la polizza corrisponde alle esigenze poste a una assicurazione sulla vita nel paese di domicilio civile o fiscale dell'assicurato, ivi comprese le prescrizioni concernenti i rischi biometrici.</i> <p>² <i>Se l'affiliato apre una relazione d'affari sulla base di una conferma da parte della compagnia di assicurazione secondo la quale non è dato nessuno dei casi menzionati al cpv. 1, allora la conferma della compagnia d'assicurazione deve contenere una descrizione delle caratteristiche del prodotto d'assicurazione che concerne i punti menzionati al cpv. 1 lettere a-d.</i></p> <p>³ <i>Se nel corso della durata della relazione d'affari l'affiliato dovesse constatare che l'assicurato o la persona che paga effettivamente i premi può influenzare direttamente o indirettamente le decisioni di investimento, o diversamente da quanto previsto al cpv. 1, egli dovrà identificare in forma scritta l'assicurato o la persona che paga effettivamente i premi.</i></p>
---	--

Art. 33bis ROAD: nonostante il parere contrario degli OAD la FINMA ha deciso di sovvertire la prassi in materia di insurance wrappers. Da un lato tale norma è divenuta quasi priva di oggetto poiché riguarda principalmente i gestori patrimoniali. Fino ad ora i clienti che avevano il proprio patrimonio depositato in un “insurance wrapper” gestito dal GP, non dovevano essere identificati ma doveva essere identificata unicamente la compagnia assicurativa che aveva emesso il titolo. A seguito di questo ribaltamento della prassi l’intermediario finanziario, a determinate condizioni, dovrà identificare anche l’assicurato o la persona che paga effettivamente i premi.

<p>Art. 34 Trust ed altre entità senza l'avente economicamente diritto</p>	<p>⁴ Il Trustee deve confermare in forma scritta di essere autorizzato ad aprire una relazione d'affari con l'affiliato per conto del Trust.</p>
---	---

Art. 34 ROAD cpv. 4: si tratta di una specifica più formale che materiale che prevede che il Trustee confermi per iscritto la sua autorizzazione ad aprire la relazione d'affari per conto del Trust.

<p>Art. 35 Completezza dell'identificazione</p>	<p>¹ <u>Se l'identità della controparte non può essere verificata, l'intermediario finanziario rifiuta di entrare in una relazione d'affari o interrompe la relazione d'affari nel rispetto dell'articolo 9b LRD</u></p>
--	---

Art. 35 ROAD cpv. 1: viene esplicitamente vietata l’apertura di una relazione d’affari (e non più di effettuare le transazioni in mancanza di documenti) se non in possesso della verifica sull’identità della controparte. Si rammenta in particolare il tenore dell’art. 9b cpv. 3 che recita: “L’interruzione della relazione d’affari e la data dell’interruzione devono essere comunicate senza indugio all’Ufficio di comunicazione.”

<p>Art. 39 Interruzione della relazione d'affari e obbligo di comunicazione</p>	<p>L'affiliato decide se intende proseguire la relazione d'affari se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <u>in seguito a una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD o 305ter cpv. 2 CP, entro 40 giorni lavorativi l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro</u> <ul style="list-style-type: none"> 1. non lo informa, 2. lo informa che la segnalazione non verrà inoltrata alle autorità di perseguimento penale, 3. lo informa che la segnalazione è stata inoltrata a un'autorità di perseguimento penale ma non riceve alcuna decisione dell'autorità di perseguimento penale entro cinque giorni lavorativi dal <u>momento della comunicazione da parte del MROS.</u> b) <u>in seguito ad una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD non riceve alcuna decisione dell'autorità di perseguimento penale entro cinque giorni lavorativi; oppure</u> c) <u>in seguito a una comunicazione ai sensi dell'articolo 305ter capoverso 2 del Codice penale (CP), l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro lo informa che la sua segnalazione non sarà inoltrata all'autorità di perseguimento penale.</u>
--	--

Art. 39 ROAD: si è adeguato il termine di risposta alle nuove disposizioni di legge. Il termine di risposta vale sia per l’art. 9 che per l’art. 305ter cpv. 2 CP e pertanto il punto c) è stato stralciato.

Art. 44 Informazioni in caso di chiarimento speciale	<u>La plausibilità di una transazione va comprovata da documentazione adeguata secondo il criterio di approccio al rischio.</u>
---	---

Art. 44 ROAD: La plausibilità di una transazione oggetto di chiarimento speciale va comprovata dal possesso di adeguata documentazione secondo il criterio di approccio al rischio. Ogni IF è pertanto responsabile di valutare se le spiegazioni fornite dal cliente sono sufficienti o se le stesse devono essere comprovate da altri documenti. Tale valutazione deve basarsi su dei criteri interni dell'affiliato che mettono in relazione la conoscenza del cliente, l'ammontare dell'operazione, la natura dell'operazione, la ripetitività dell'operazione, eccetera. È più che mai importante documentare per iscritto le proprie valutazioni e i motivi che hanno portato alla propria decisione.

Art. 49 Obbligo di comunicare	¹ <u>L'affiliato che sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto della relazione d'affari sono in relazione ad un reato ai sensi dell'art. 9 LRD, informa l'Ufficio federale di comunicazione (MROS).</u> ² <u>L'affiliato che interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto <u>fondato ex art. 9 cpv. 1 lett. b) LRD</u> informa l'Ufficio federale di comunicazione (MROS).</u> ³ <u>L'affiliato effettua una comunicazione all'Ufficio federale di comunicazione (MROS) se il chiarimento speciale effettuato a norma dell'art. 6 LRD non permette di fugare il sospetto di essere confrontati con una fattispecie prevista dall'art. 9 cpv. 1 LRD.</u>
--	---

Art. 49 ROAD cpv. 2: semplice adeguamento alla nuova numerazione della LRD.

Art. 49 ROAD cpv. 3: in questo capoverso viene esplicitato il nuovo contenuto dell'art. 9 LRD che prevede un obbligo di comunicazione (e pertanto la presenza di un fondato sospetto) qualora il chiarimento speciale non abbia fugato tutti i dubbi.

Art. 50 Forma della comunicazione	¹ <u>Le comunicazioni ai sensi dell'art. 9 LRD e 305 ter CP devono essere fatte utilizzando il sistema informatico messo a disposizione del MROS. in forma scritta, via fax oppure per posta A. Può essere utilizzato l'apposito modulo preparato dall'Ufficio federale di comunicazione (MROS).</u> ² <u>Nella comunicazione l'affiliato indica anche le generalità della persona responsabile della stessa e del suo sostituto e ne assicura la reperibilità nell'orario normale di lavoro.</u> ³ <u>L'affiliato che si avvale del diritto di comunicazione ex art. 305 ter CPS deve effettuare tale segnalazione al MROS.</u>
--	--

Art. 50 ROAD: adeguamento alle nuove disposizioni che obbligano all'utilizzo della piattaforma informatica messa a disposizione dal MROS quale unico canale ammesso e legalmente riconosciuto per trasmettere comunicazioni in questo ambito.

Art. 51 Esecuzione di ordini dei clienti in caso di comunicazione Comportamento dell'affiliato dopo una comunicazione	<p><i>L'affiliato esegue gli ordini dei clienti ai sensi dell'art. 9a LRD solo in una forma tale da consentire di seguire una traccia della transazione (paper trail). (DA ABROGARE)</i></p> <p><i>L'affiliato deve rispettare le disposizioni previste all'art. 9a, 9b, 10 e 10a della LRD.</i></p>
--	--

Art. 51 ROAD: La FINMA ha preteso che venissero stralciati dal ROAD tutti i riferimenti al comportamento da tenere in caso di comunicazione perché il legislatore ha abrogato la competenza della verifica della conformità alle disposizioni di legge dei regolamenti degli OAD della FINMA in questo ambito. In virtù quindi del principio che “se non posso controllare non approvo”, è stato chiesto agli OAD di stralciare tali norme. Ciò ovviamente non significa che le stesse non siano più applicabili, ma più semplicemente che non spetta più alla FINMA approvarli. Da parte nostra con il nuovo cpv. 1 abbiamo voluto nonostante tutto ricordare agli affiliati gli articoli della LRD a cui si devono attenere, vedremo se la FINMA approverà questo approccio o se ci imporrà di rimuovere i riferimenti normativi.

Art. 52 Blocco degli averi	<p>1- L'affiliato procede al blocco degli averi sui quali ha facoltà di disporre e che sono in relazione alla comunicazione effettuata non appena il MROS gli notifica di aver trasmesso il dossier ad una autorità di perseguimento penale.</p> <p>2- L'affiliato procede ad un blocco immediato dei beni in relazione a comunicazioni effettuate sulla base delle informazioni dell'art. 9 cpv. 1 lett. e) LRD.</p> <p>3- Il blocco va mantenuto fino a ricezione di una decisione dell'autorità di perseguimento penale competente ma al più tardi durante 5 giorni lavorativi a partire dal momento nel quale il MROS l'ha informato dell'avvenuta notifica all'autorità di perseguimento penale.</p>
---	--

Art. 52 ROAD: per le medesime motivazioni poc'anzi esposte l'articolo è stato stralciato. Si veda a tal proposito il prossimo capitolo del corso nel quale si parla dell'obbligo di comunicazione.

Art. 53 Comunicazione all'OAD FCT	<p><i>Gli affiliati dovranno inviare all'OAD FCT una copia della comunicazione e dei relativi allegati inviati al MROS. <u>L'invio deve avvenire al più tardi entro trenta giorni dalla comunicazione (indipendentemente dall'eventuale risultato dell'esame della stessa da parte del MROS).</u> Il mancato rispetto di tale termine è oggetto di sanzione a norma dell'art. 56 ROAD.</i></p>
--	--

Art. 53 ROAD: viene specificato che l'invio della comunicazione all'OAD FCT deve avvenire al più tardi trenta giorni dopo aver effettuato la comunicazione al MROS e che il mancato rispetto di tale termine sarà oggetto di sanzione. Abbiamo purtroppo riscontrato ogni anno casi del genere.

Art. 56 Sanzioni in caso di violazione degli obblighi	<p>1 In conformità agli art. 23 e 32 degli Statuti, il Comitato Direttivo può decidere le seguenti sanzioni a carico degli affiliati o loro collaboratori attivi nell'intermediazione finanziaria ai sensi della LRD che hanno violato le norme degli Statuti, dei regolamenti, delle direttive e delle altre disposizioni emanate dall'OAD FCT.</p> <p>4 In caso di violazioni di cui al cpv. 1 del presente articolo, il Comitato Direttivo può imporre ad un affiliato <u>una modifica della struttura organizzativa interna che ristabilisca una situazione ottimale a garanzia del rispetto delle norme legali.</u></p>
--	--

⁵ Il Comitato Direttivo ha la facoltà di deliberare l'esclusione dall'OAD FCT dell'affiliato o di suoi collaboratori che si siano resi responsabili di violazioni ripetute o che non abbiano ottemperato alle ingiunzioni del Comitato Direttivo. Esso può comminare una sanzione pecuniaria in luogo dell'esclusione o in aggiunta all'esclusione.

⁷ Il Comitato Direttivo comunica alla FINMA tutti i casi di infrazione per i quali ha comminato una sanzione pecuniaria o l'esclusione a carico di un affiliato o di suoi collaboratori ad eccezione delle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di formazione, non appena le relative decisioni saranno cresciute in giudicato.

Art. 56 ROAD cpv. 1: viene fatta chiarezza su chi può essere oggetto di una sanzione. In passato il Tribunale Arbitrale ha più volte lamentato l'opacità del Regolamento in quest'ambito per il quale non sarebbe stato inequivocabilmente determinato se la sanzione era comminata all'affiliato (inteso come società) o alla persona fisica (se non erano coincidenti) attiva presso l'affiliato. Riteniamo di avere posto rimedio a tali critiche attraverso questa modifica.

Art. 56 ROAD cpv. 4: si tratta di codificare una prassi già ora in vigore e che prevede l'obbligo per un affiliato di modificare la propria struttura interna qualora, il responsabile LRD o dei collaboratori LRD siano stati oggetto di una sanzione.

Art. 56 ROAD cpv. 5: anche in questo caso si tratta di una codifica della prassi già oggi in essere che prevede la possibilità di escludere dall'OAD FCT il solo collaboratore (incluso ovviamente il responsabile LRD) dell'affiliato ritenuto inadeguato a ricoprire il proprio ruolo. Tale modifica si è resa necessaria per evitare misure più incisive (quale ad esempio l'esclusione dall'OAD FCT) avverso affiliati con più persone attive e dove solo una si è comportata in modo riprovevole.

Art. 56 ROAD cpv. 7: analogamente alle modifiche precedenti, abbiamo specificato che la comunicazione alla FINMA delle sanzioni comminate avverrà sia nel caso in cui fossero dirette a una società che in quello in cui colpissero il singolo collaboratore.

2. Breve ripasso sugli obblighi di identificazione della clientela

Vengono qui tralasciati gli obblighi di identificazione relativi al trattamento dei clienti di gestori patrimoniali poiché questi ultimi dovranno attenersi agli obblighi fissati dall'Organismo di Vigilanza (OV) a cui hanno aderito, nella forma da questi definita.

Identificazione di una persona fisica dove AED = Controparte

1. Raccolta della fotocopia di un documento di identità dell'AED
2. Allestimento del profilo del cliente riferentesi all'AED

Identificazione di una persona fisica dove AED >< Controparte

1. Raccolta della fotocopia di un documento di identità della controparte
2. Allestimento del Form A sul quale la controparte attesta chi è l'AED
3. Raccolta della fotocopia di un documento di identità dell'AED
4. Allestimento del profilo del cliente riferentesi all'AED

Identificazione di una persona giuridica off-shore

1. Raccolta della fotocopia di un estratto del registro di commercio della società off-shore
2. Verifica dei poteri di rappresentanza degli organi della società off-shore
3. Raccolta della fotocopia di un documento di identità degli organi della società off-shore
4. Allestimento del Form A sul quale gli organi della società off-shore attestano chi è l'AED
5. Raccolta della fotocopia di un documento di identità dell'AED
6. Allestimento del profilo del cliente riferentesi all'AED

Identificazione di una persona giuridica operativa

1. Raccolta della fotocopia di un estratto del registro di commercio della società
2. Verifica dei poteri di rappresentanza degli organi della società
3. Allestimento del profilo del cliente riferentesi alla società
4. Raccolta della fotocopia di un documento di identità degli organi della società
5. Allestimento del Form K che attesti chi sono gli AED della società firmato dai suoi organi

Identificazione di un Trust o altra entità senza AED

Richiedere alla controparte una dichiarazione scritta che contenga le seguenti informazioni:

1. il fondatore effettivo;
2. il trustee;
3. i curatori, i protettori eventuali e le persone incaricate di funzioni analoghe;
4. i beneficiari nominativamente indicati;
5. la cerchia di persone, suddivise in categorie, che entra in considerazione come beneficiaria;
6. le persone abilitate a impartire istruzioni alla controparte o ai suoi organi;
7. le persone abilitate ad effettuare la revoca della struttura (se prevista);
8. ottenere attestazione scritta del Trustee che è autorizzato dal Trust ad aprire la relazione d'affari

3. L'Obbligo speciale di chiarimento

3.1 Obbligo speciale di chiarimento sulle relazioni d'affari

<p>Art. 41 Obbligo speciale di chiarimento</p> <p>Relazioni d'affari a rischio accresciuto</p>	<p>¹ L'affiliato ha un obbligo speciale di chiarimento se la relazione d'affari:</p> <ul style="list-style-type: none">a) coinvolge persone politicamente esposte (PEP) estere, così come definite all'art. 2a LRDb) coinvolge PEP svizzeri se nell'ambito della relazione emergono uno più altri criteri di rischio supplementari conformemente all'art. 42 ROAD, nonché lista sugli indizi di riciclaggio annessa alla ORD LRD FINMA.c) le relazioni d'affari coinvolge PEP presso organismi interstatali o presso associazioni sportive internazionali;d) le relazioni d'affari con persone vicine a quelle menzionate alle lettere a) - c), in qualità di controparti, detentori del controllo, aventi economicamente diritto dei valori patrimoniali, procuratori;e) coinvolge in maniera diretta o indiretta persone fisiche o giuridiche residenti, domiciliate o operanti in uno stato figurante sulla lista dei paesi che il GAFI considera a rischio elevato o non cooperativi o verso i quali esorta ad adottare maggiore diligenza;f) appare inusuale oppure è da considerarsi a rischio accresciuto come all'art. 42 ROAD;g) vi siano indizi che la stessa sottostà alla facoltà di disporre di una organizzazione criminale;h) se esistono elementi di sospetto che la relazione serva a finanziare il terrorismo (ex art. 260 quinquies cpv. 1 CP).
---	--

Si tratta di relazioni che necessitano di una particolare sorveglianza. Sono relazioni a rischio quelle che coinvolgono anzitutto i PEP esteri o persone a loro vicine (persone fisiche riconoscibilmente legati per motivi familiari, personali o d'affari).


Si sottolinea inoltre che un PEP estero (e le persone poc'anzi citate che gli gravitano attorno) una volta assunto al ruolo di PEP lo resteranno a vita.

Dal'1.1.2016 il concetto di PEP è stato esteso anche ai politici nazionali. Anche qui la terminologia utilizzata dall'art. 2a cpv. 1 lett. b. LRD, e meglio: *"funzioni pubbliche dirigenziali nella politica, nell'amministrazione, nell'esercito e nella giustizia"* è piuttosto generica e non aiuta. Il relativo messaggio del Consiglio Federale definisce PEP svizzeri: i Consiglieri Federali, il cancelliere della Confederazione, i Consiglieri Nazionali e i Consiglieri agli Stati; i direttori degli uffici e dei segretariati generali dell'amministrazione federale; il procuratore generale della Confederazione, i procuratori federali e i giudici federali; gli ufficiali generali dell'esercito; i segretari generali e i presidenti dei partiti politici svizzeri così come i membri dei Consigli di Amministrazione delle imprese di stato di importanza nazionale. Sono ritenute imprese di stato di importanza nazionale, la Posta, Swisscom, le FFS, la SUVA, Armasuisse, Ruag, l'EMPA e IFSN. Sarà in seguito la giurisprudenza a determinare se altre categorie di persone saranno oggetto di classificazione PEP.

Tra PEP estero e PEP svizzero vi sono tuttavia due differenze di rilievo, e meglio:

- se, come detto in precedenza, un PEP estero (e le persone vicine secondo i criteri anzidetti) una volta assunto al ruolo di PEP lo resterà a vita naturale durante, un PEP svizzero cessa di esserlo 18 mesi dopo aver lasciato la propria carica (art. 2a cpv. 4 LRD).
- Il legislatore ha deciso che il solo criterio di PEP svizzero non costituisce motivo sufficiente per considerare già di per sé la relazione a rischio accresciuto; ecco quindi che le relazioni d'affari concernenti PEP svizzeri devono adempiere ad uno o più criteri supplementari per essere considerate a rischio. Tra questi criteri

citiamo senz'altro quanto contenuto nella lista sugli indizi di riciclaggio (allegata al presente testo) così come uno o più criteri definiti al capoverso 2 dell'art. 42 ROAD che riportiamo qui sotto.

<p>Art. 42 Analisi dei rischi e</p>  <p>criteri di rischio</p>	<p>¹ Il responsabile LRD svolge, tenendo conto del settore di attività e del tipo di relazioni d'affari gestite, un'analisi dei rischi nell'ottica della lotta al riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, considerando i criteri di rischio elencati al capoverso 2 del presente articolo. Il Consiglio di Amministrazione o la direzione generale approva l'analisi e la aggiorna periodicamente.</p> <p>² In funzione dell'attività commerciale dell'affiliato entrano in considerazione i criteri seguenti per definire una relazione d'affari a rischio accresciuto:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la sede o il domicilio della controparte, del detentore del controllo o dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, segnatamente se ha la sede in uno dei Paesi che il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) considera a rischio elevato oppure non cooperativo, nonché la nazionalità della controparte o dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;b) il tipo e il luogo dell'attività della controparte o dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, segnatamente se l'attività è esercitata in uno dei Paesi che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo;c) l'assenza di un contatto personale con la controparte e con l'AED e/o del detentore del controllo;d) il tipo di prestazioni o di prodotti richiesti;e) l'ammontare dei valori patrimoniali depositati o movimentati;f) il Paese di origine o di destinazione di pagamenti frequenti, segnatamente per i pagamenti che provengono da o sono diretti in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo;g) la complessità delle strutture, in particolare attraverso l'utilizzo di più società di sede o di una società di sede con azionisti fiduciari all'interno di una giurisdizione non trasparente, senza un motivo manifestamente comprensibile o a fini di collocamento a breve termine del patrimonio;h) transazioni frequenti che comportano rischi superiori; <p>³ Sulla base della sua analisi dei rischi, l'intermediario finanziario stabilisce per ognuno di questi criteri se siano pertinenti per le sue attività. Esso concretizza i criteri pertinenti nelle direttive interne e li prende in considerazione per identificare le proprie relazioni d'affari a rischio superiore.</p>
--	--

Rammentiamo infine che anche le persone giuridiche e i loro detentori qualificati devono essere identificati in applicazione alla normativa "PEP" poc'anzi citata.

Come già ampiamente riportato dalla stampa il concetto di PEP è stato esteso anche alle persone con funzioni dirigenziali in organizzazioni intergovernative o federazioni sportive internazionali (pensiamo ad esempio al Comitato Internazionale Olimpico, al comitato della FIFA, la UEFA, etc.).

Oltre all'art. 41 cpv. 2 ROAD di cui si è detto, le relazioni d'affari vanno altresì esaminate sulla scorta dei criteri di rischio di cui all'art. 42 cpv. 2 ROAD che fornisce un ausilio importantissimo per determinare il grado di rischio di una relazione.

3.2 L'obbligo di chiarimento speciale sulle transazioni

Dopo avere definito i criteri per la classificazione delle relazioni d'affari a rischio accresciuto (che, come tali, impongono un obbligo speciale di chiarimento ex art. 41 cpv. 1 ROAD), passiamo ora ai criteri di rischio accresciuto di cui bisogna tenere conto nell'ambito della sorveglianza delle transazioni e che - come tali - fanno scattare l'obbligo di chiarimento speciale ex art. 41 cpv. 2 ROAD (il cui testo viene riportato qui di seguito).

<p>Art. 41 Obbligo speciale di chiarimento</p> <p>sulle transazioni</p> <p>Obbligo speciale di chiarimento nelle operazioni di trasferimento di denaro e valori (Money Transfer)</p>	<p>² L'affiliato ha un obbligo speciale di chiarimento sulle transazioni se nell'ambito della relazione d'affari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) emergono aspetti inusuali, una lista non esaustiva dei quali è contenuta nella lista sugli indizi di riciclaggio annessa alla ORD-LRD FINMA. b) vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260 ter nr. 1 CP) o servano al finanziamento del terrorismo (Art. 260quinquies cpv. 1 CP). <p>In particolare, un chiarimento speciale sulla transazione deve sempre essere effettuato, a meno che la sua legalità sia manifesta, quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le transazioni mediante le quali all'inizio di una relazione d'affari vengono fisicamente apportati valori patrimoniali per un controvalore superiore a 100 000 franchi in una volta o in modo scaglionato; b) tramite una o più transazioni che sembrano legate tra loro vengono conferiti, versati o prelevati titoli al portatore, denaro in contanti o metalli preziosi per un valore troppo elevato rispetto all'attività commerciale e la situazione finanziaria della controparte, dell'AED e/o del detentore del controllo; c) egli riceve da un corrispondente o per corrispondenza del denaro o altri mezzi di pagamento e vi sono dei motivi per ritenere che non provengano dalla sua controparte, dall'AED e/o dal detentore del controllo, a meno che il trasferimento di denaro avvenga per il tramite di un istituto bancario che sottostà ad una sorveglianza ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 lett. d LRD, oppure ad una vigilanza equivalente. d) i pagamenti provenienti da o diretti in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo e nei confronti del quale il GAFI esorta ad adottare maggiore diligenza. <p>³ I trasferimenti di denaro e di valori ai sensi dell'art. 5 lett. c) del presente regolamento, sono considerati come relazioni d'affari comportanti un rischio elevato e sono sottoposti all'obbligo speciale di chiarimento dell'art. 6 LRD, quando una o più transazioni, che sembrano legate tra di loro, raggiungono o superano l'importo di 5'000 franchi.</p> <p>⁴ Se si presenta un altro caso previsto dall'art. 6 LRD o dai cpv. 1, 2 e 3 del presente articolo, l'affiliato deve operare il chiarimento speciale anche se la somma fissata nel cpv. 3 non è raggiunta.</p>
--	--

L'obbligo di procedere ad un chiarimento speciale scatta quindi se:

- emergono aspetti inusuali (vedi ad esempio lista degli indizi di riciclaggio)
- vi sono sospetti che i fondi provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di una organizzazione criminale o servano a finanziare il terrorismo

Indipendentemente dalle due fattispecie poc'anzi citate, l'obbligo di chiarimento speciale è però comunque e sempre dato, se:

- all'inizio di una relazione d'affari vengono fisicamente apportati valori patrimoniali per un controvalore superiore a 100'000 franchi in una volta o in modo scaglionato.
- si avverano movimentazioni incongruenti con la conoscenza del cliente e con la sua capacità reddituale e/o patrimoniale.
- non si ha la certezza che i fondi provengano dall'AED (in questo caso risulta essere anche applicabile il rinnovo dell'identificazione già spiegato in precedenza).

L'obbligo speciale di chiarimento non va tuttavia effettuato quando la legalità dell'operazione è manifesta (art. 6 cpv. 2 lett a) LRD). È pur vero che spesso per giungere a questa conclusione vanno raccolte le informazioni necessarie all'allestimento del chiarimento speciale, motivo per il quale si consiglia, anche in caso di legalità manifesta, di ottemperare a quest'obbligo.

3.3 Modalità del chiarimento speciale

Per quanto attiene al cpv. 1 dell'art. 43 si fa rilevare che le relazioni d'affari a rischio accresciuto possono essere aperte solo dal responsabile LRD, al quale inoltre incombe un obbligo di verifica perlomeno annuale dello stato della relazione. Di tale operazione il responsabile LRD deve tenere debito resoconto scritto.

Art. 43 Modalità del chiarimento speciale	<p>¹ Chiarimento speciale sulla relazione d'affari:</p> <p>La relazione che è da ritenersi a rischio accresciuto deve essere monitorata. Periodicamente, ma almeno una volta all'anno, il responsabile LRD deve verificare la relazione. <u>Di tale verifica deve tenere breve resoconto scritto.</u></p> <p>² Chiarimento speciale sulle singole transazioni:</p> <p>Nell'ambito delle transazioni l'affiliato deve chiarire con l'AED (o con la controparte e/o il detentore del controllo) le circostanze economiche e il loro scopo. Di tali chiarimenti l'affiliato deve tenere un <u>resoconto scritto.</u></p> <p>³ Nell'ambito del trasferimento di valori l'affiliato esige dalla controparte ordinante il nome, cognome e l'indirizzo del destinatario.</p>
--	--

Per quanto attiene ai chiarimenti speciali sulle transazioni l'intermediario finanziario a norma dell'art. 44 ROAD deve raccogliere le seguenti informazioni:

- Data, scopo e genere dell'operazione
- Ammontare dell'operazione, divisa, impiego ed origine dei fondi e plausibilità delle informazioni ottenute
- Relazione bancaria coinvolta

La plausibilità delle informazioni ottenute va comprovata da documentazione adeguata secondo il criterio di approccio al rischio.

A tale scopo l'OAD FCT ha allestito un modello di documento che può essere utilizzato al fine di facilitare il compito. Come per il profilo del cliente non si tratta di un modello obbligatorio bensì di un ausilio che dal profilo del contenuto è da ritenersi uno standard minimo.

Si precisa inoltre che utilizzando il buon senso (che per la prassi costituisce un approccio orientato al rischio) le asserzioni del cliente vanno comprovate dalla necessaria documentazione. Si rammenta, come vedremo in seguito, che il chiarimento speciale è il documento alla base di una comunicazione, e costituisce la prova di aver agito correttamente nell'ambito della verifica dell'origine dei fondi.

3.4 L'importanza del chiarimento speciale

Il chiarimento speciale è un documento la cui importanza viene spesso sottovalutata dall'intermediario finanziario. Esso costituisce per contro il fondamento della comprova di aver sorvegliato in maniera consona ed efficace una relazione d'affari (e le sue transazioni) e di aver agito correttamente di conseguenza.

Si rammenta che le asserzioni del cliente, sempre con un approccio orientato al rischio, non vanno sempre prese per "verità" assolute ma devono essere esaminate criticamente e comprovate dalla necessaria documentazione. Si rammenta che ad esempio la semplice esistenza di un documento che possa essere

ritenuto probante o di una transazione che comprovi una determinata casistica non è sufficiente ad escludere l'esistenza di un problema. Si pensi ad esempio alle seguenti fattispecie utilizzate più e più volte da criminali:

- finte cause giudiziarie o
- contratti fittizi
- rifatturazione di beni o servizi tra società del medesimo gruppo, eccetera

Giova rammentare che l'omissione (intesa come controllo insufficiente) può essere anch'essa un elemento fondante di una accusa di riciclaggio di denaro o di omessa comunicazione al MROS.

MODULO DI CHIARIMENTO SPECIALE

Ai sensi dell'art. 6 e seguenti LRD e dell'art. 41 e seguenti ROAD

Generalità del cliente			
Numero di cliente:		Cognome:	
Nome:		Ragione sociale:	
Operazione da chiarire			
Data dell'operazione:		Ammontare dell'operazione:	
Valuta:		Istituto bancario:	
Motivi che hanno indotto al chiarimento speciale:			
Spiegazioni del cliente:			

Luogo e Data

Firma della persona che ha allestito il
chiarimento speciale

Documentazione allegata:

.....

4. Modifiche in ambito delle comunicazioni al MROS - novità e ripasso

Negli scorsi anni si è fatta più nutrita la giurisprudenza del Tribunale Federale (TF) in merito all'obbligo di comunicazione e anche il Dipartimento delle Finanze si è fatto più attivo nel trattare e sanzionare le violazioni dell'obbligo di comunicazione. A ciò va aggiunta la modifica della LRD che ha messo mano ai vari obblighi legati alla comunicazione cercando di fornire un quadro di applicazione più organico e che tenesse conto della giurisprudenza venutasi a creare.

Esaminiamo quindi ora le principali modifiche a livello LRD:

Art. 9 LRD, nuovo capoverso 1^{quater}. *Recita l'articolo: nei casi di cui al capoverso 1 (dell'art. 9) il sospetto è fondato se l'intermediario finanziario ha un indizio concreto o più elementi secondo cui per i valori patrimoniali implicati nella relazione d'affari potrebbero essere adempiuti i criteri di cui al capoverso 1 lettera a) e se i chiarimenti supplementari effettuati conformemente all'articolo 6 non permettono di fugare tale sospetto.*

In pratica viene ancora una volta sancita l'importanza del chiarimento speciale. Questo atto è alla base di tutte le comunicazioni. Non vi può essere una comunicazione se non si è effettuato un chiarimento speciale. È inoltre nuova prassi del MROS richiedere una copia del chiarimento. L'aspetto più importante di questo articolo, anche se non appare ad una prima lettura, è comunque quello di aver ancorato nella legge una definizione di "fondato sospetto".

In pratica (ed in ossequio alla giurisprudenza fino ad ora emanata dal TF) si è confrontati ad un sospetto fondato quando si deve effettuare un chiarimento speciale e gli elementi raccolti quali spiegazioni non permettono di dissipare il sospetto iniziale.

Ecco che quindi una violazione dell'obbligo speciale di chiarimento può portare con sé anche un violazione dell'obbligo di comunicare, con tutto quanto ne consegue.

Rammentiamo che le violazioni dell'obbligo di comunicare non sono sanzionate solo dagli OAD ma anche dal Dipartimento Federale delle Finanze per il tramite di una procedura penale amministrativa, che se sfociasse in una condanna metterebbe in serio pericolo il requisito di attività irreprensibile e buona reputazione, uno dei capisaldi della LRD per l'ottenimento dell'autorizzazione ad operare quale Intermediario Finanziario.

Art. 9a Ordini di clienti concernenti i valori patrimoniali segnalati

² *L'intermediario finanziario esegue gli ordini dei clienti che riguardano importanti valori patrimoniali soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia.*

Dovrebbe ormai essere assodato, vista l'entrata in vigore della norma nel 2016, che l'obbligo di comunicazione e l'obbligo di blocco sono stati disgiunti. Ne consegue che dopo aver effettuato una comunicazione, così come previsto all'art. 9a cpv. 1 LRD, l'intermediario finanziario continui ad eseguire gli ordini dei clienti che riguardano gli averi segnalati. Nel 2023 è entrato in vigore il nuovo capoverso 2 che prevede che gli ordini dei clienti possano essere seguiti unicamente in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia.

Art. 9b Interruzione della relazione d'affari

¹ *Se, dopo una comunicazione secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o secondo l'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP64, l'Ufficio di comunicazione non notifica all'intermediario finanziario **entro 40 giorni feriali** la trasmissione a un'autorità di perseguimento penale delle informazioni comunicate, l'intermediario finanziario può interrompere la relazione d'affari.*

² *L'intermediario finanziario che intende interrompere la relazione d'affari può permettere il prelievo di importanti valori patrimoniali soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia.*

³ *L'interruzione della relazione d'affari e la data dell'interruzione devono essere comunicate senza indugio all'Ufficio di comunicazione.*

⁴ *Dopo l'interruzione della relazione d'affari il divieto d'informazione di cui all'articolo 10a capoverso 1 deve continuare a essere rispettato.*

Tutto nuovo risulta per contro essere l'art. 9b LRD. In esso viene modificato il termine entro il quale il MROS deve dare una risposta, portandolo da 20 a 40 giorni feriali. Viene inoltre dato il diritto all'IF di interrompere la relazione d'affari dopo tale termine qualora il MROS non abbia ancora preso posizione. Questo diritto è affiancato da due obblighi:

- a) obbligo di permettere all'autorità penale di seguire la traccia degli averi (anche per i prelievi in contanti)
- b) obbligo di avvisare l'ufficio di comunicazione dell'interruzione della relazione d'affari (che dovrà anche essere informato sulla destinazione dei fondi). Alla comunicazione occorrerà allegare copia dei documenti comprovanti l'interruzione della relazione d'affari. L'avviso deve essere effettuato quando la relazione viene effettivamente estinta e non quando si prende la decisione di interromperla. Per contro non vi è obbligo di segnalazione se la relazione d'affari viene interrotta per iniziativa del cliente.

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che non vi è un limite temporale per segnalare al MROS l'interruzione della relazione d'affari. Come vedremo in seguito il MROS non è più tenuto a rispondere dopo una comunicazione (ad eccezione dell'eventualità di una trasmissione del caso all'autorità penale). Ecco che quindi se viene effettuata una comunicazione che all'apparenza non dà seguito e x anni dopo si decide di interrompere la relazione d'affari, questa potrà essere interrotta ma il MROS dovrà essere avvisato anche se sono passati anni dalla comunicazione.


Invariato resta per contro l'obbligo di blocco che si protrae per 5 giorni dopo aver ricevuto dal MROS la comunicazione che il caso è stato passato ad una autorità di perseguimento penale.

Teniamo a precisare che a seguito di una comunicazione il MROS è tenuto a rispondervi unicamente nel caso in cui la stessa venga trasmessa all'autorità di perseguimento penale. Non riceverete pertanto più nessuna comunicazione nel caso in cui la vostra comunicazione non venga trasmessa. Non riceverete neppure una comunicazione nel caso in cui abbiate interrotto la relazione d'affari.

Queste modifiche hanno fatto sì che in pratica, come asserisce lo stesso MROS, non esista più un termine entro il quale il MROS deve dare una risposta. Il che implica anche alcune considerazioni sulle conseguenze di una comunicazione che illustriamo più avanti riprendendo le parole del MROS stesso.

5. Evoluzione della prassi del MROS

Andiamo ora ad illustrare alcune considerazioni pubblicate negli ultimi due rapporti del MROS (2020 e 2021):



Un numero importante di comunicazioni è legato alla sorveglianza continua delle relazioni d'affari e delle transazioni. Notizie sulla stampa e monitoraggio dei movimenti sono i motivi principali alla base delle comunicazioni. Il MROS deplora una carente qualità delle comunicazioni effettuate e della documentazione annessa alla comunicazione. Si rammenta a tal proposito che per il MROS **una comunicazione giudicata incompleta equivale ad una comunicazione non effettuata**.

Anche i termini di risposta obbligatori – seppur difficilmente rispettati dal MROS - in ambito di obbligo di comunicazione cominciano a decorrere unicamente quando il MROS ritiene la comunicazione sufficientemente completa.

È stata spesso rilevata la mancanza dei necessari chiarimenti speciali (art. 6 LRD). È dimostrato una volta di più che l'allestimento di un chiarimento speciale è alla base di ogni e qualsiasi comunicazione. Unicamente utilizzando lo strumento del chiarimento speciale un intermediario finanziario può valutare se si trova in presenza di una fattispecie che fa scattare un obbligo (o conferisce un diritto) di comunicazione. La FINMA da alcuni anni richiede agli OAD di verificare presso gli affiliati che hanno effettuato delle comunicazioni se le disposizioni circa l'obbligo di chiarimento speciale sono state rispettate e se il loro eventuale mancato rispetto può avere portato ad una mancata comunicazione o ad un ritardo nell'effettuare la comunicazione.


Nel suo rapporto il MROS ritorna anche sull'obbligo di comunicazione nel caso in cui il cliente di un intermediario finanziario sia oggetto di una rogatoria internazionale o di un ordine di sequestro della

magistratura elvetica. Il MROS ricorda che se nell'ambito della relazione con quel cliente emergono, dopo aver effettuato un chiarimento speciale ex art. 6 cpv. 2 lett. b) LRD, dei sospetti legati ad altre relazioni d'affari non contemplate dalla rogatoria o dall'ordine di sequestro ne deriva un obbligo di comunicazione. La medesima diligenza ed obbligo risulta essere applicabile a singole transazioni che sono al di fuori del periodo oggetto del sequestro. In pratica ciò significa che nel caso in cui si riceva una rogatoria o un ordine di sequestro risultano necessarie verifiche interne atte a identificare eventuali altre relazioni o transazioni che coinvolgono la o le persone oggetto della rogatoria/sequestro. Tali verifiche vanno debitamente documentate. Se per un intermediario finanziario parabancario, come ad esempio gli affiliati ad un OAD, questo potrebbe essere un passo semplice – sia per il numero ridotto di relazioni che per la conoscenza del cliente – diverso è il caso per gli istituti bancari e anche per gli uffici cambio che hanno migliaia di clienti con migliaia (quando non milioni) di relazioni e transazioni.

Il MROS, dal primo luglio 2021, in applicazione dell'art. 11a cpv. 2 LRD può rivolgersi direttamente ad un intermediario finanziario chiedendo informazioni e/o documenti su di un determinato cliente o relazioni d'affari e questo lo può fare senza indicare i motivi della sua richiesta. A monte della richiesta può anche non esistere una comunicazione. È infatti sufficiente una segnalazione giunta da un omologo del MROS di un altro Paese.

Il MROS attira l'attenzione degli IF sulla importante differenza tra diritto di comunicazione e obbligo di comunicazione. Sulla base dei dati pubblicati si evince che ancora oggi molti intermediari finanziari fanno capo al diritto di comunicazione in luogo dell'obbligo di comunicazione. Il MROS rende attenti che prima di esercitare un diritto di comunicazione, l'IF deve sempre esaminare se è applicabile l'obbligo di comunicazione, tenendo conto - oggi - della definizione di fondato sospetto inserita nella legge (vedi sopra). Il diritto di comunicazione, scrive l'autorità, può essere esercitato solo se l'obbligo di comunicazione non può essere invocato.

Qui di seguito un grafico che illustra l'evoluzione negli anni del rapporto tra l'obbligo di comunicazione e il diritto di comunicazione:



La situazione attuale, in cui MROS informa gli intermediari finanziari se decide di non trasmettere le informazioni tratte da una comunicazione di sospetto, è anch'essa insoddisfacente. Le decisioni di non trasmissione possono essere mal interpretate dai loro destinatari e considerate come segno che la comunicazione di sospetto fosse ingiustificata, o che gli averi segnalati abbiano un'origine lecita. Tali decisioni possono anche influenzare la valutazione dell'intermediario finanziario riguardo all'opportunità di continuare o no una relazione d'affari segnalata. Tuttavia, il fatto che MROS decida di non trasmettere informazioni

provenienti da una comunicazione di sospetto a un'autorità di perseguimento penale non giustifica simili conclusioni. Spesso, infatti, MROS trasmette a un omologo estero elementi che potrebbero interessare quest'ultimo, per esempio, perché presentano un legame con procedimenti in corso nel Paese in questione. In simili circostanze, le informazioni tratte dalla comunicazione di sospetto non vengono necessariamente trasmesse a un'autorità di perseguimento penale svizzera, ma possono essere utilizzate per un'eventuale domanda di assistenza internazionale in materia penale presentata alla Svizzera.

Può anche accadere che su un arco di tempo piuttosto lungo MROS riceva diverse comunicazioni di sospetto riguardanti fatti connessi, e che solo le comunicazioni più recenti contengano elementi tali da giustificare una denuncia a un'autorità di perseguimento penale. In questi casi, le informazioni tratte da diverse comunicazioni vengono riunite in una sola denuncia, a volte trasmessa da MROS anche svariati mesi dopo aver ricevuto e trattato le prime comunicazioni.

A tale proposito occorre ricordare che in virtù dell'art. 8 cpv. 2 OURD, MROS può trasmettere in qualsiasi momento a un'autorità di perseguimento penale informazioni in precedenza non trasmesse, per esempio perché affiorano nuovi elementi tratti da un'altra comunicazione di sospetto o da un'informazione di un'autorità nazionale o di un omologo estero.

Giova a questo punto ricordare brevemente due dati statistici del MROS, quello delle comunicazioni giunte e quelle delle comunicazioni trasmesse alle autorità di perseguimento penale:

Riassunto dell'anno d'esercizio 2021 (1° gennaio – 31 dicembre 2021)

Numero di comunicazioni	2021 Assoluto	2021 Relativo
Totale pervenuto	5964	100,0%
Comunicazioni trattate	4884	81,9%
In corso di analisi al 31 dicembre 2021	1080	18,1%

Denunce	1486	100,0%
Al Ministero pubblico della Confederazione	135	9,1%
Ai Ministeri pubblici cantonali	1351	90,9%

MROS non risponderà nemmeno alle eventuali domande di intermediari finanziari interessati a sapere se è stata presa una decisione di non trasmissione, né prima né dopo la scadenza del termine previsto al nuovo art. 9b cpv. 1 LRD.


In relazione a cosa va trasmesso e i documenti di che periodo vanno trasmessi il MROS rileva: gli intermediari finanziari possiedono informazioni che risalgono a più di dieci anni prima. La LRD non impone loro di cancellare le informazioni alla scadenza del termine decennale. Sia nell'ambito delle comunicazioni di sospetto sia nelle richieste che presenta in virtù dell'art. 11a LRD, MROS parte dal principio che l'intermediario finanziario deve mettere a disposizione tutte le informazioni in suo possesso.

Vi è pertanto una sola conclusione da trarre: **nel caso di una comunicazione (poco importa se fatta avvalendosi dell'obbligo di comunicazione o del diritto di comunicazione) il silenzio del MROS non significa che non vi sono elementi per ritenere l'operazione sospetta e che la relazione d'affari possa essere mantenuta senza problemi.**

Nel rapporto 2020 il MROS illustra alcune casistiche relative alle comunicazioni ricevute, si tratta in particolare di:

- a) utilizzo indebito di un credito COVID da parte di una società controllata da un membro di una organizzazione criminale;
- b) transazioni per contanti legate a persone appartenenti ad una organizzazione criminale (richiesta di carte di credito per due persone sospettate di appartenere alla 'Ndrangheta intestate ad una Gelateria che si è poi scoperto non svolgere nessuna attività);
- c) attività di criptovalute per il tramite di Crypto ATM (bancomat per le criptovalute) per il finanziamento del terrorismo;
- d) attività di smurfing (spezzettamento di somme provenienti da attività criminale in importi sotto la soglia di identificazione e/o di chiarimento speciale) nel settore a luci rosse legati al traffico di esseri umani.

Giova sempre ricordare quali sono i reati principali a monte di una comunicazione:



6. La nuova Analisi dei rischi (bozza)

Affiliato: _____

Sede: _____

Analisi eseguita da: _____

Data: _____

1. Valutazione del rischio inerente all'attività (clientela, mercati e prodotti)

Criterion KO	si	no	Eventuali osservazioni
L'affiliato o i suoi collaboratori sono oggetto di indagini di carattere penale e/o amministrativo in relazione all'attività commerciale?			

In caso di risposta affermativa l'affiliato viene considerato a rischio elevato, in tal caso non si procede alla compilazione dei restanti punti dell'analisi dei rischi che verranno eventualmente completati al termine della procedura.

Attività a basso rischio (0)	Attività a rischio medio (1)	Attività a rischio alto (2)	
Nessuna attività soggetta o sotto i limiti	Attività di cambio con Money Transmitting sotto sorveglianza di un altro OAD	Fiduciari commercialisti ¹	
Fiduciari immobiliari ²	Commercianti di metalli preziosi	Organo di società di sede	
Attività di credito/leasing ³	Trasporto e deposito valori	Money Transmitter ³	
Intermediari Assicurativi	Attività di cambio		
	Attività di traffico di pagamenti		
Totale punteggio			

Criterio	Osservazioni	Valutazione del rischio
Gestione di società off-shore (1)		
L'affiliato dispone di succursali o filiali o fa parte di un gruppo con legami all'estero		
Gestione di clientela la cui fiscalizzazione non è accertata		
L'affiliato nella sua operatività degli ultimi 10 anni svolgeva attività che possono rappresentare un rischio reputazionale e/o giuridico		
Uno o pochi clienti costituiscono superano il 25% dei fondi di clienti		
Clientela prevalentemente residente in paesi non AIA		
Clientela residente in paesi emergenti (non EU)		
PEP estere		

¹ Art. 3 Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario (LFid)

² Art. 4 LFid (senza attività LRD, per esempio senza traffico di pagamenti, rischio basso; con attività di traffico di pagamenti a rischio medio);

³ Attualmente OAD FCT non ha affiliati attivi in quest'ambito, ma OAD FCT non ne esclude l'accettazione per il futuro

Clientela a rischio accresciuto (PEP svizzeri, Funzionari, appartenenti a liste SECO, ecc.)		
Operatività su banche depositarie estere		
Operatività con società <i>in house</i>		
Credito al consumo		
L'IF opera con criptovalute		
Ricorso a terzi per l'adempimento degli obblighi di diligenza		
Totale del punteggio		

- (1) Sono ritenuti paesi off-shore i seguenti paesi: Anguilla, Antille, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Cayman, Cipro, Delaware (USA), Gibilterra (UK), Guernsey (UK), Hong Kong, Isola di Man, Irlanda, Jersey, Macao, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Miami, Monaco, Nevis, Panama, Seychelles, Singapore, British Virgin Island.

Punteggio da 0 a ____ Rischio inerente basso
Punteggio da ____ a ____ Rischio inerente medio
Punteggio da ____ a ____ Rischio inerente alto

2. Valutazione del rischio coerente affiliato

Criteria	Osservazioni	Valutazione del rischio
Incongruità tra il numero di mandati e il numero di persone annunciate (35%)		
Gli ultimi 3 rapporti di revisione LRD o autocertificazioni evidenziavano manchevolezze rilevanti o sistemiche		
Il revisore ha espresso nel suo rapporto un giudizio solo in parte positivo o negativo	Solo in parte positivo 1 pto. Negativo 2 pti.	
L'affiliato è stato sanzionato per ripetute violazioni lievi della LRD (sia formali che materiali)		
L'affiliato è stato sanzionato per violazioni dell'obbligo di formazione		
Totale del punteggio		

Punteggio da 0 a _ Rischio coerente basso
Punteggio da _ a _ Rischio coerente medio
Punteggio da _ a _ Rischio coerente alto

3. Valutazione del rischio complessivo dell'affiliato

Rischio inerente	+	Rischio coerente	=	Valutazione globale del rischio

Sulla base delle valutazioni effettuate, risultanti dall'esame dell'incarto dell'affiliato e dalla conoscenza dello stesso, la valutazione complessiva del rischio dell'affiliato è:

- Basso (da 0 a __)
- Medio (da __ a __)
- Elevato (da __ a __)

4. Conferma/correttivo del risultato dell'analisi dei rischi

Vi sono motivi per i quali le risultanze dell'analisi dei rischi effettuata debbano essere modificate?

- SI NO

In caso affermativo indicare in dettaglio i motivi:

- Conoscenza dell'affiliato
- Basso numero di dossier soggetti alla LRD
- Risultanze delle ultime verifiche LRD in loco
- Altre informazioni: _____

5. Attribuzione definitiva del livello di rischio

In considerazione dell'analisi effettuata ai punti 1. e 2., del punteggio ricevuto al punto 3. e delle eventuali considerazioni espresse al punto 4., l'affiliato viene classificato secondo il seguente criterio:

- Basso Medio Elevato

In caso di riduzione del grado di rischio la presente valutazione deve essere approvata dal Comitato Direttivo.

Lugano, il _____ Visto di due responsabili OAD:

La novità principale, se verrà approvata, è la riduzione da 5 a 3 delle classi di rischio. Contrariamente alla versione attualmente in vigore, verrà attribuito un punteggio per ogni criterio. Questo permetterà di modulare meglio il risultato finale. Ad esempio ad un affiliato che ha solo una società off-shore verrà attribuito un grado di rischio minore rispetto a quello che ne gestisce molteplici.

Il range di punteggio di ogni categoria non è ancora stato fissato definitivamente e potrà essere determinato solo dopo aver proceduto all'allestimento di un certo numero di analisi.

Immutato il principio secondo cui l'analisi dei rischi serve a determinare l'intensità e le misure di sorveglianza. Qui di seguito vi illustriamo la nostra proposta alla FINMA.

Misure di sorveglianza per categoria

Misure	Basso	Medio	Alto
Ciclo di revisione	Ogni 4 anni	Ogni 3 anni	Ogni anno
Autocertificazione	Ogni anno, tranne l'anno del controllo	Ogni anno, tranne l'anno del controllo	-
Procedura sanzionatoria	Quando necessario	Quando necessario	Quando necessario
Colloquio con l'affiliato	Se necessario	Quando e se necessario	Quando e se necessario
Revisione straordinaria	Quando necessario	Quando necessario	Quando necessario
Richiesta presa posizione dell'affiliato (lacune LRD, violazione corsi formazione, lacune formali reiterate, ecc.)	Quando necessario e sempre dopo una nostra verifica	Quando necessario e sempre dopo una nostra verifica	Dopo il rapporto di revisione
Internet check/controllo Homepage	All'affiliazione poi se necessario	All'affiliazione poi ogni 3 anni o se necessario	All'affiliazione e poi ogni anno
Nomina di un incaricato di audit	Quando necessario	Quando necessario	Quando necessario

Verrete debitamente informati, tramite newsletter, sull'entrata in vigore la nuova analisi dei rischi e se la versione definitiva sarà diversa da quella che vi è poc' anzi stata illustrata.

7. Alcuni casi pratici tratti dalle comunicazioni al MROS fatte da nostri affiliati

Caso 1

Un cliente di un ufficio cambi che si occupa anche del commercio in oro si reca più volte all'anno presso l'intermediario finanziario ed effettua spesso operazioni di vendita di lingotti di oro sotto la soglia di 15'000 franchi. Uno degli impiegati si rende conto che questa persona si è presentata diverse volte nell'arco dell'ultimo anno.

Come vi comportereste?

Per vostra prassi pur senza esservi obbligati nel passato avete raccolto il documento di identità di questo cliente e quindi procedete ad effettuare una verifica in una banca dati che fornisce informazioni reperibili nella stampa e riscontra che il personaggio risulta essere domiciliato a Taranto e che nel passato era stato coinvolto in una indagine per associazione a delinquere finalizzata al falso e truffa aggravata.

Come vi comportereste?

Il fatto che questa persona vi fornisca le evidenze di essere stato assolto dalle accuse mosse cambia il vostro approccio?

Caso 2

La moglie di un vostro cliente, moglie che non è direttamente vostra cliente, si presenta con il marito e vi informa che il marito le ha concesso un prestito e vi chiede di trasferire 95'000 franchi alla società 24xforex asserendo che tale importo serve a sbloccare il guadagno di 5 mio di euro da lei effettuato su quella piattaforma. Dopo una breve ricerca in Internet vi accorgete che la piattaforma 24xforex è molto discussa e che vi sono già delle denunce e indagini in corso (tra cui anche BaFin, l'omologo FINMA della Germania). Avvisate di questo fatto, producendo le stampe dei titoli che avete reperito in Google, sia il cliente che la moglie. Sia il cliente che la moglie insistono comunque nel voler effettuare l'operazione e vi ordinano di eseguire.

Come vi comportate?

Cambia qualcosa se il versamento lo effettuaste su di un conto a favore della moglie?

Caso 3

Il titolare della relazione, signor Pinkosky Pallinosky, cittadino russo e israeliano, residente in Israele dal giugno 2019 con la moglie, precedentemente in Russia, è nostro cliente con mandato di gestione patrimoniale dal 2013 su diverse relazioni bancarie. Imprenditore attivo fino alla data del suo pensionamento nel 2018 nel settore edile (installazione di attrezzature ingegneristiche per edifici e costruzioni), tramite la società da lui fondata e diretta XY LLC.

Come classifichereste un tale cliente?

Il fatto che sia residente in Israele e che ora sia pensionato cambia qualcosa?

Da una ricerca effettuata in data odierna in Worldcheck è risultato che durante il mese di novembre 2021 il cliente è stato arrestato in contumacia (“arrested in absentia”) dal Tribunale distrettuale B di Mosca, Russia sulla base di accuse di frode per un importo di ca. CHF 2.25m per fatti che sarebbero avvenuti nel 2016 in relazione alla costruzione del nuovo stadio dello Z (squadra di calcio di X in Russia), avvenuta tra il 2007 ed il 2017. Secondo le fonti citate da Worldcheck come pure altre informazioni trovate su altri siti, la società russa del cliente “XY LLC” sarebbe stata coinvolta in una sottrazione di fondi durante l’installazione di un sistema di videosorveglianza durante la costruzione del nuovo stadio. Secondo Worldcheck sarebbe stato anche emesso un mandato di cattura internazionale.

Cosa fareste?

Caso 4

L’intermediario finanziario gestisce una società off-shore appartenente ad un cittadino britannico. Egli ha ripreso la gestione della società solo nel 2020. Nel giugno 2022 il suo sistema informatico rileva che sono avvenuti due accrediti sulla relazione per un importo totale di 100'000 GBP. Sui giustificativi bancari vi era la casuale “Loan Agreement” (contratto di prestito).

Cosa fareste?

L'IF ha chiesto al cliente copia del contratto di prestito. Il cliente oltre alla copia del contratto ci fa pervenire anche copia del documento di identità del mutuante e il suo permesso di residenza. Da un controllo su World-Check si evidenziano diversi riscontri negativi sul mutuante. Si tratta di un cittadino Russo, residente nel Regno Unito. Egli risulta essere condannato in Russia per diversi reati economico - finanziari e contro il patrimonio quali frode, associazione a delinquere e riciclaggio.

Cosa fareste?

Dal vostro esame emerge che nel 2015 il Regno Unito ha negato la richiesta di estradizione formulata dalla Russia e che il mutuante è stato posto al beneficio di un permesso quale rifugiato politico perseguitato in patria. Ciò si può rilevare anche dal permesso di residenza che riporta lo status di "Refugee settlement"

Queste informazioni cambiano il vostro comportamento?

Caso 5

Il nostro affiliato è una società che si occupa di fondere oro proveniente da cascami e gioielli trasformandolo in lingotti. Nel febbraio 2022 viene a sapere che una società sua cliente è apparentemente coinvolta in un traffico di oro rubato che proveniva illegalmente dall'Italia sottoforma di gioielli e altri oggetti d'oro, che veniva consegnato al nostro affiliato per la fusione ed in seguito ritirato dietro il pagamento dei costi di fusione fatturati dal nostro affiliato. L'attività del cliente dopo un inizio modesto ha subito negli ultimi 12 mesi un importante incremento facendo lievitare il peso della merce consegnata per la fusione da alcune centinaia di grammi al mese a diversi chili. Il cliente per la durata della relazione d'affari asserisce e conferma per iscritto che il metallo prezioso consegnato è di sua proprietà e che si è assicurato che il metallo prezioso non proviene da fonti illecite. Gli articoli che appaiono sulla stampa evidenziano per contro che il metallo prezioso non era di proprietà del cliente ma di una banda di zingari attiva nel ramo dei furti ed operante in Italia.

Quali problematiche riscontrate in questo tipo di relazione?

Vi sono elementi che vi farebbero propendere per una comunicazione? Se sì quali? In caso negativo perché?

Caso 6

Il Signor X si presenta nel vostro ufficio cambio con un plico di biglietti da 10 e 20 franchi (o euro o dollari, la valuta in questo caso non è rilevante, così come non è rilevante l'operazione di cambio) e vi chiede di cambiarli in pezzature più grosse.

Si tratta molto probabilmente di un tentativo di "smurfing". Lo smurfing nell'ambito del cambio è un meccanismo di pre-lavaggio del denaro sporco mediante il quale il criminale cerca di cambiare il ricavato della propria attività criminale - spesso traffico di stupefacenti – composto da grosse quantità di denaro di piccole pezzature in una minore quantità di biglietti di grossa pezzatura che saranno poi oggetto del vero e proprio riciclaggio. Ad esempio, mediante operazioni di cambio regolari presso altri cambisti per importi sempre inferiori alle soglie fissate per l'identificazione. In generale le operazioni di smurfing tendono a spezzettare in importi sotto la soglia degli obblighi identificativi ricavi da attività criminali che non potrebbero essere ripuliti in un'unica operazione.

Caso 7

Un cambista riceve un cliente che gli propone un'operazione di cambio superiore ai 100'000 franchi. Il cliente asserisce che si tratta di una operazione effettuata per conto di una società già cliente del cambista e che già aveva lavorato con lui. Il cambista accetta di effettuare l'operazione e prega il cliente di fornirgli al più presto tutti i documenti necessari. Documenti di identità, origine dei fondi, documenti della società per la quale asserisce di lavorare, eccetera.

Problematiche?

Il cambista dopo alcuni giorni sollecita la consegna dei documenti da parte del cliente. Nel frattempo, non registra nel suo sistema l'operazione in attesa della documentazione. Il tempo passa, la documentazione non giunge e i solleciti si moltiplicano. Contattata direttamente la società per cui il cliente ha asserito aver fatto l'operazione dice di non saperne nulla.

Come avrebbe dovuto comportarsi?

Il cambista non sapendo più cosa fare per mettere a posto la questione decide di registrare delle operazioni fittizie nel suo sistema informatico fino a concorrenza della somma oggetto dell'operazione. Ovviamente tutte le operazioni vengono registrate con importi inferiori a 5'000 franchi.

Poche settimane dopo legge su diversi quotidiani svizzeri ed italiani che la persona che si era presentata nel suo ufficio è stata arrestata dalla polizia Svizzera al confine con l'accusa di essere un riciclatore per conto della Camorra gestendo inoltre in Italia diversi negozi ed esercizi pubblici utilizzati per riciclare il provento dei crimini. Il cliente viene riconosciuto dalle foto pubblicate sui giornali.

Come avrebbe dovuto comportarsi il cambista?

Egli decide di non effettuare nessuna comunicazione visto che non dispone di nessun documento ed inoltre non è in grado di comprovare l'operazione nel suo sistema informatico visto che ha proceduto a spezzettare la stessa in importi inferiori ai 5'000 franchi.

Come avrebbe dovuto comportarsi?

Alcuni mesi dopo egli viene fermato dalla polizia federale, viene posto in stato di fermo e viene in seguito processato per carente diligenza in operazioni finanziarie. Verrà infine condannato ad una pena sospesa con la condizionale. Anni dopo il dipartimento federale delle finanze apre un procedimento per violazione intenzionale dell'obbligo di comunicare e viene condannato ad una pena pecuniaria.

Insegnamenti e conseguenze di questo comportamento?